

I.C.I. – Ravvedimento Operoso dall'1/1/2010

Qualora il contribuente si accorga, prima del controllo da parte dell'Ufficio Tributi, di non avere pagato l'I.C.I. totalmente o parzialmente alla scadenza, può rimediare spontaneamente avvalendosi del “**ravvedimento operoso**”.

L'imposta dovuta può essere pagata tardivamente con l'aggiunta della sanzione in misura ridotta e degli interessi di mora, evitando l'applicazione delle sanzioni nella misura più elevata stabilita dalla legge.

La riduzione delle sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso è stata modificata per effetto del D.L. 29-11-2008, n. 185, art. 16, pertanto, il “**ravvedimento operoso**” può essere eseguito entro i termini stabiliti dalla legge, e applicando le nuove condizioni vigenti, precisamente:

- effettuando il versamento **entro 30 giorni** dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 2,50% (30% ridotto ad 1/12) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati per i giorni di ritardato pagamento al tasso di interesse legale vigente, pari al 3,00% annuo fino al 31/12/2009 e pari all'1,00% annuo dall'1/1/2010;
- effettuando il versamento **oltre 30 giorni** dalla normale scadenza ed entro il termine stabilito per presentare la dichiarazione relativa all'anno cui si riferisce la violazione (entro il 31 luglio 2009 per le violazioni riferite all'anno 2008), la sanzione è pari al 3% (30% ridotto ad 1/10) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati per i giorni di ritardato pagamento al tasso di interesse legale vigente, pari al 3,00% annuo fino al 31/12/2009 e pari all'1,00% annuo dall'1/1/2010;.

Mediante il “**ravvedimento operoso**” è possibile regolarizzare non solo l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, ma anche la presentazione di una dichiarazione infedele o l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o della denuncia di variazione, usufruendo delle stesse riduzioni sulle sanzioni previste per queste violazioni.

Si precisa che è possibile avvalersi del “**ravvedimento operoso**” purché le violazioni che si intendono regolarizzare non siano state già constatate da parte dell'Ufficio Tributi con attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni specifiche e dettagliate, per effettuare il calcolo del ravvedimento e per compilare il relativo bollettino di versamento. Pertanto si invita il contribuente a contattare l'Ufficio Tributi per regolarizzare eventuali errori.